



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:


Dott. ssa Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **33 /2018** R.G.L.

promossa da:



rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliato in Biella, Via De Marchi, 4/A , presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
(C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore,
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
PIEMONTE (C.F. 97613140017), in persona del in persona del



legale rappresentante *pro tempore*, e per l'**AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TORINO** (C.F. 80089530010), in persona del in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Via Arsenale n. 21

APPELLATO

Oggetto: cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come da ricorso depositato il 16.1.2018

Per l'appellato:

Come da memoria depositata il 8.5.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 9.1.2015 diretto al Tribunale di Torino, Debora Marzano evocava in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, esponendo di essere docente abilitata per la classe di concorso A019 e di essere stata inclusa nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Torino sino all'a.s. 2010/2011; di non aver presentato nei termini previsti dai successivi D.M. la domanda di aggiornamento della graduatoria e di essere stata cancellata dalla predetta graduatoria. Tanto premesso la ricorrente chiedeva, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento



formata dall'ATP di Torino per il triennio 2014/2017, con decorrenza dalla data di effettiva pubblicazione e con punteggio aggiornato.

Resisteva il MIUR affermando di aver correttamente disposto la cancellazione della docente dalle graduatorie ad esaurimento 3 concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n.1150/2017 pubblicata il 17.7.2017 il Tribunale respingeva la domanda e condannava la ricorrente a rimborsare al MIUR le spese di lite liquidate in €.1.800,00.

Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello la docente chiedendone la riforma sulla base delle difese già svolte.

Il MIUR resisteva chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza di discussione del 19.7.2017 la Corte decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, richiamandosi ad un precedente di questa Corte (sentenza in causa R.G.457/13), ha affermato che la norma invocata dalla ricorrente per ottenere il reinserimento nella graduatoria (articolo 1 bis l. 4/6/2004 n.143) deve essere interpretata tenendo conto dell'articolo 1 co. 605 l. 296/2006 che ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. In dette graduatorie possono essere inseriti ex novo solo i docenti appartenenti alle categorie espressamente richiamate da tale ultima norma, a cui non appartiene la ricorrente, in quanto in ipotesi contraria si



consentirebbero nuovi inserimenti discordanti con la *ratio* dell'Istituto. Se la legge finanziaria avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche quello conseguente alla cancellazione, lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito delle ipotesi eccezionali in relazioni alle quali l'inserimento *ex novo* risulta ancora possibile.

In sintesi, la difesa della ~~Università~~ fonda il suo appello osservando che l'articolo 1 co. 605 l. 296/2006 non prevede l'abrogazione espressa dell'art. 1 bis l. 143/2004 e che dette norme non sono tra loro incompatibili posto che la l. 296/2006 mentre è chiara nel vietare nuovi inserimenti, se non dei docenti appartenenti alle categorie in essa indicate, nulla dice in punto *reinserimento*.

Ritiene il Collegio di non dare continuità ai precedenti di questa Corte (sentenza RG n.457/2013 e sentenza n.1056/10), alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 28250/17 resa in data 27.11.2017, con la quale la S.C. ha enunciato il seguente principio: “ *la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va*



conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza”.

La S.C. ha chiarito il quadro normativo che regola la materia, nei seguenti termini:

- l'art. 1, co. 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n.143 del 2004, pur prevedendo che la permanenza nella graduatoria è subordinata alla domanda da presentarsi entro il termine fissato da apposito decreto ministeriale, esclude la definitività della cancellazione, perché consente il reinserimento, sempre a domanda, con recupero del punteggio maturato, ha affermato che tale norma non risulta modificata dai successivi interventi legislativi;

-l'art. 1, co.605 della legge n. 296 del 2006 ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, facendo divieto di nuovi inserimenti, con le eccezioni espressamente previste dal legislatore, ma non è intervenuto sul d.l. n. 97/ 2004 quanto alla possibilità del "reinserimento" dei docenti cancellati a seguito della mancata presentazione di tempestiva domanda di aggiornamento;

- l'art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, ha previsto ulteriori possibilità di



inserimento nelle graduatorie e l'art. 1 del d.l. 25.9.2009 n. 134, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2009 n. 167, nel dettare l'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 605, l. 296/2006, ha espressamente richiamato, al co.4 ter, « le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art.1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97...»;

- l'art.9, co. 20, del d.l. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, è intervenuto sul testo dell'art. 1, co. 4, del d.l. n.97/ 2004 prevedendo che « A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell' articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. »;

- l'art. 1 del d.l. n. 97/2004 che prevede la possibilità di reinserimento nelle graduatorie è dunque applicabile anche dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento.

Nella sentenza citata si legge inoltre: *“E' significativo, a conferma della perdurante vigenza della norma sopra indicata, che ancora nel 2011 il legislatore sia nuovamente intervenuto sul testo della disposizione e, pur affermando, al comma 4, il divieto di "nuovi inserimenti", abbia lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente cancellato in conseguenza della mancata presentazione della domanda il "reinserimento", con il*



recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.

Il criterio ermeneutico indicato dall'art. 12 delle preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dai commi che lo precedono né di estendere il divieto di "ulteriori nuovi inserimenti" ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine "reinserimento", evidenzia la non sovrapposibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi.

3.1. Né è sostenibile la tesi dell'abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per "incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra" (Cass. S.U. 16.5.2013 n. 11833).

L'intervento attuato dal legislatore con l'art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, perché, contestualmente alla trasformazione della natura delle



graduatorie, sono stati previsti nuovi inserimenti, non solo a beneficio dei docenti che potevano far valere il titolo abilitante in occasione del primo aggiornamento successivo alla novella legislativa, ma anche in favore di coloro che detto titolo non avevano ancora conseguito, ai quali è stata concessa l'iscrizione "con riserva".”(Cass.28250/2017).

Sulla base di tali principi va dunque affermato il diritto di ~~XXXXXXXXXXXX~~ al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014 – 2017, per la classe di concorso A019.

Il mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto a quello espresso in molteplici precedenti di questa Corte giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c. .

in accoglimento dell'appello,

dichiara il diritto di ~~XXXXXXXXXXXX~~ al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014 – 2017, per la classe di concorso A019;

compensa le spese dei due gradi.

Così deciso all'udienza del 19.7.2018

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Patrizia VISAGGI Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI

